



Comune di Bologna

Il Segretario Generale

P.zza Maggiore 6

40124-Bologna

tel 051-2193583

fax 051-2193462

segretariogenerale@comune.bologna.it

Alla Presidenza del Consiglio comunale

Oggetto: parere in merito a causa impeditiva all'assunzione dell'incarico di revisore sorteggiato in situazione di cumulo di funzioni.

Richiesto di esprimere un parere in merito alla presenza di una causa impeditiva all'assunzione dell'incarico di revisore sorteggiato, che svolge l'attività di assessore presso un Comune della Regione Emilia-Romagna, si osserva quanto segue.

Richiamati:

- artt. 235, 236, 238 D. Lgs. 267/2000, s.m.i,
- art.16, commi 25 e 25 bis, del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, s.m.i.
- Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012
- art. 65, comma 2, Statuto comunale

Visti:

- il parere il Ministero dell'Interno - Dipartimento per Affari Interni e Territoriali del 20/05/2021;
- la relazione dell'Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti Opere Pubbliche - UI Partecipazioni societarie del 27/5/2021;
- il parere dell'Avvocatura comunale del 26/5/2021;

Considerato che:

- il Ministero dell'Interno - Dipartimento per Affari Interni e Territoriali (parere cit. del 20/05/2021) ha espresso l'avviso che, nel cumulo di funzioni in esame, "non appare il configurarsi

di una vera e propria causa di incompatibilità“, poiché le cause di incompatibilità sono tassative e predeterminate e non possono essere derogate né estese per analogia ad altri casi che non siano quelli espressamente previsti (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 4774 del 12 settembre 2001); pertanto, l'art. 65 comma 2, lett.b), dello Statuto comunale, laddove prevede l'ineleggibilità a revisore degli amministratori degli enti locali della Regione Emilia-Romagna, soccombe dinanzi al dettato normativo dell'art. 236 del TUEL, fonte normativa primaria, di stretta interpretazione;

- tuttavia, tale situazione di cumulo di funzioni è ben lungi dall'essere giuridicamente irrilevante, se è vero com'è vero che, secondo lo stesso parere ministeriale, sussiste la necessità per il Comune di verificare **“se ragioni di opportunità dettate dalla ratio delle disposizioni in tema di conflitto d'interessi, possano portare ad una causa di impedimento all'assunzione dell'incarico di revisore nel caso di specie”**; infatti, “il revisore dei conti, al fine di garantire l'autonomia di giudizio e l'indipendenza della sua attività, dovrebbe evitare tutte le ipotesi in cui **potrebbe confliggere il ruolo di controllore con quello di amministratore (controllato) di un comune facente parte della stessa Regione**, così come anche nelle ipotesi in cui rivesta il ruolo, nell'ambito della medesima circoscrizione territoriale, di amministratore presso Unione di Comuni, ATO o Consorzi per l'esercizio di servizi pubblici”;

- tale situazione di cumulo di funzioni dunque, benchè non prevista dall'art. 236 TUEL come causa di impedimento, mantiene la sua specifica rilevanza normativa, in forza della disposizione statutaria che la annovera espressamente tra le situazioni di conflitto di interesse; pertanto essa, pur non potendo produrre l'effetto di automatica causa di impedimento, **“dovrà essere vagliata dallo stesso Comune di Bologna”** in sede di nomina del collegio di revisione economico-finanziaria, **“al fine di ravvisare eventuali situazioni concrete di incompatibilità ed inopportunità della nomina del componente *de quo*, mediante la valutazione delle varie funzioni pubbliche ed attività amministrative svolte dal Comune negli enti esponenziali o organismi pubblici controllati, vigilati e/o collegati”**;

Valutato al riguardo che:

- come riportato nel parere dell'Avvocatura, la più recente giurisprudenza amministrativa (TAR Catania 2411/2017, TAR Ancona 242/2016) ha escluso l'illegittimità di norme statutarie di enti locali che prevedono situazioni preclusive all'assunzione dell'incarico di revisore ulteriori rispetto a quelle prefigurate nella fonte primaria;

- le situazioni di conflitto di interessi nell'ambito dell'ordinamento pubblicistico non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. quando esistano contrasto ed incompatibilità anche solo potenziali tra il soggetto e le funzioni che gli vengano attribuite (Cons. Stato, IV, 11 luglio 2017 n. 3415, Cons. Stato, V, 19 settembre 2006, n. 5444);

- lo Statuto comunale, art. 65, comma 2, lett. b), che ha qualificato tale situazione di cumulo di funzioni in astratto come ipotesi di conflitto di interessi, ha agito nel potere di attuazione e integrazione del principio inderogabile di imparzialità della PA, derivante dalla Costituzione e dalla

legge¹; tale previsione è coerente anche con l'evoluzione del quadro normativo, in base al quale l'esercizio delle funzioni attribuite al revisore dei conti a norma dell'articolo 239 del TUEL, come potenziate dalle modifiche introdotte dall'art.3, comma 1, lett.o), del DL. 10 ottobre 2012, n.174, di collaborazione, vigilanza e controllo sulla regolarità della gestione economico-finanziaria dell'ente e con la previsione dell'espressione di pareri obbligatori anche in materia di "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni", richiede posizione di assoluta indipendenza dell'organo di revisione ai fini della terzietà del giudizio richiesto; va poi considerato, in generale, il contesto normativo delineato dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, teso a valorizzare la posizione di indipendenza degli incarichi svolti presso le predette pubbliche amministrazioni e a prevenire situazioni che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate (parere ministeriale del 27/2/2014);

Valutate le risultanze della relazione dell'UI Partecipazione societarie, che, ad un vaglio concreto della situazione, ha riscontrato l'esistenza di relazioni tra i due Comuni, per il tramite di partecipazioni societarie, che porta a ravvisare la possibilità di situazioni concrete di conflitto tra ruolo di controllore e ruolo di amministratore (controllato) del Comune facente parte della Regione, in capo al medesimo soggetto;

Tutto ciò premesso:

si ravvisano, nel caso in questione, elementi di incompatibilità e inopportunità alla nomina, poiché il duplice ruolo del soggetto interessato potrebbe portare a casi in cui lo stesso, come revisore del Comune di Bologna, debba controllare atti in materia societaria rispetto ai quali interviene anche come assessore di altro Comune (tra l'altro, con delega specifica sulle partecipazioni societarie), creando un potenziale conflitto tra il ruolo di controllore e quello di controllato (amministratore) di un Comune della medesima Regione.

Pertanto, l'interessato dovrebbe essere invitato ad optare tra il nuovo e il precedente ufficio ricoperto prima di assumere l'incarico di revisore del Comune di Bologna. In mancanza, il Consiglio dovrebbe accertare l'incompatibilità del revisore estratto e nominare la prima riserva estratta, come da graduatoria ministeriale.

Bologna li, 28/5/2021

Dott. Roberto Finardi



¹ Art. 6 bis L. 241/90; art. 53, co. 14 e art. 54 d.lgs. 165/01; DPR 62/13 codice di comportamento; art. 42 d.lgs. n. 50/2016 contratti pubblici; D.Lgs n. 39/2013